3^ AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 262 "IL BILANCIO BANCARIO – SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE" IN CONSULTAZIONE.

OSSERVAZIONI e PROPOSTE

Capitolo 1. – Principi generali – 5. Definizioni: 5.3 Governi.

Si chiede di verificare il possibile refuso nella definizione *5.3 Governi* nel passaggio che recita: "...di cui all'art. 118, lettera e) del regolamento.", poiché dovrebbe trattarsi della lettera f) del medesimo articolo, e non della lettera e).

Parte E – Sez. 1 Rischio di credito – A. Qualità del credito: relazioni con la nuova definizione di attività deteriorate presente nel 7[^] aggiornamento del circ. 272 "Matrice dei conti" in consultazione.

Alla pagina B.1 della circ. 272, come da modifica in consultazione (7^ aggiornamento), viene fornita una definizione di attività finanziaria "deteriorata" che esplicitamente esclude gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

In tal senso, con riferimento al paragrafo A.1 della Qualità del credito – parte E di Nota Integrativa - si chiede un chiarimento relativamente alle parti non modificate della circ. 262 che fanno espressamente riferimento ad attività finanziarie deteriorate appartenenti al portafoglio di negoziazione e agli strumenti finanziari derivati "deteriorati".

A titolo di esempio:

- a pag. 2.7.49 : "Per le attività finanziarie deteriorate appartenenti al portafoglio di negoziazione.... e per i derivati di copertura deteriorati...";
- a pag. 2.7.50 : "...viceversa nel caso di strumenti finanziari derivati "deteriorati" per i quali si presuppone che il rischio creditizio costituisca la componente preponderante della minusvalenza registrata sul derivato...".

Parte E - Sez. 1 Rischio di credito – A. Qualità del credito: dettaglio delle esposizioni in bonis, distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi (es. Accordo Quadro ABI-MEF), esposizioni oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca ed altre esposizioni.

In calce alla tabella *A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)* viene richiesto di dettagliare le esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi e le esposizioni oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca.

Si richiedono cortesi chiarimenti circa le analogie e le differenze, tenuto conto del differente tenore letterale, che intercorrono fra le "Esposizioni oggetto di rinegoziazione" (per Accordi Quadro e/o autonome concessioni), di cui si richiede disclosure in Nota Integrativa, e le "Esposizioni oggetto di concessioni performing" ("forborne performing exposures") così come definite nel 7^ aggiornamento della circ. 272 "Matrice dei conti" in consultazione.

In particolare si chiede:

- di sapere se all'interno delle "esposizioni oggetto di rinegoziazioni" vadano indicate anche quelle dove sono trascorsi più di 2 anni dalla concessione, condizione che insieme ad altre consente l'uscita dal perimetro delle "esposizioni oggetto di concessioni performing". In sostanza si tratta di sapere se le "esposizioni oggetto di rinegoziazioni" vadano evidenziate in Nota Integrativa per tutta la vita del finanziamento rinegoziato, diversamente dalla segnalazione delle "esposizioni oggetto di concessioni performing" di Matrice dei conti che terminato positivamente il periodo di prova di due anni escono dalla segnalazione delle "forborne exposures";
- un cortese chiarimento circa le concessioni offerte a specifici gruppi di clienti (es. clienti colpiti da calamità naturali), dei quali alcuni non in difficoltà finanziaria e potenzialmente in grado di pagare la rata. Queste ultime, stante la della difficoltà finanziaria mancanza del singolo debitore. rappresenterebbero delle "forborne performing exposures". Si richiede conferma che, ugualmente, non debbano essere evidenziate nelle "esposizioni oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca" di Nota Integrativa (diversamente la "difficoltà finanziaria" non sarebbe un presupposto delle "esposizioni oggetto di rinegoziazione" ma solo delle "forborne exposures"), limitando la disclosure ai soli clienti effettivamente in difficoltà finanziaria al momento della concessione.

Parte E - Sez. 1 Rischio di credito – B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie: Esposizioni scadute.

Con riferimento alle tavole B.1, B.2, B.3 si suggerisce di variare le righe attualmente nominate "A.4 Esposizioni scadute" in "A.4 Esposizioni scadute deteriorate", al fine di rendere omogenea e coerente la descrizione con le altre tavole della Qualità del Credito, nel presupposto che in tali righe si voglia dare visibilità delle sole esposizioni scadute deteriorate (impostazione che sembrerebbe confermata dal fatto che nella tavola B.1 risulta "crocettata", per le righe A.4, la colonna delle "rettifiche di valore di portafoglio" e disponibile la sola colonna delle "rettifiche di valore specifiche") e non anche di quelle scadute non deteriorate, che risulterebbero ricomprese nelle righe A.5 "Altre esposizioni".